

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 27 dicembre 1973 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 10 dell'O.d.G.
 N. 68 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Norme transitorie per la programmazione ospedaliera"

L'anno millenovecentosettantatre..... il giorno ventisette del mese di dicembre
 alle ore 10,00 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica..... si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. prof. Beniamino FINOCCHIARO - Presidente.....
 vice presidenti i sigg. dott. raffaele AUGELLI - on. dott. Giuseppe MATARRESE
 segretari i sigg. comm. Alessandro LAERA - sig. Antonio VENTURA.....
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Erasmo PANUNZIO.....

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe		si	26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	si		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale		si
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo		"	32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale		"	33) Principalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso		"	34) Raffaele Prof. Nicola	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe		"	37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Contatore Prof. Giuseppe	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe		"
18) Fantasia prof. Matteo		"	43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe		"
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

Il Presidente informa l'Assemblea che decimo argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge "Norme transitorie per la programmazione ospedaliera".

Dà la parola al relatore avv. Gaetano Scamarcio, Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale ospedaliero, gli enti ospedalieri e gli altri enti da cui dipendono Ospedali classificati a norma dell'art.19 e seguenti della legge 12/2/1968, n.132, non possono assumere iniziative intese comunque a innovare o modificare la struttura o l'organizzazione degli ospedali dipendenti, ovvero ad aumentare il numero dei posti-letto, istituire nuove divisioni, sezioni o servizi o modificare ed ampliare quelli esistenti.

Approvato all'unanimità, con votazione palese.

Art. 2

Gli enti di cui all'articolo precedente, cui siano stati concessi contributi per la costruzione di nuovi ospedali o per ampliamento di quelli esistenti, possono procedere alla esecuzione delle opere esclusivamente nel caso in cui il relativo finanziamento copra totalmente la spesa per la realizzazione delle strutture murarie e la dotazione degli impianti tecnologici e delle attrezzature necessarie per il funzionamento, previa notifica all'Assessorato competente del progetto, dei dati relativi al finanziamento e dei tempi di attuazione.

Approvato all'unanimità, con votazione palese.

Art. 3

La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, concede l'autorizzazione per l'istituzione o l'ampliamento di servizi ospedalieri,

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

l'inizio di nuove opere anche parzialmente finanziate o l'esecuzione di stralci di opere finanziate, in relazione a indifferibili ed urgenti necessità assistenziali connesse alla realizzazione delle opere in progetto.

A tal fine le Amministrazioni interessate rivolgono richiesta motivata alla Giunta Regionale.

E' stata presentata dal Consigliere Liuzzi del Gruppo MSI una proposta di emendamento soppressivo delle parole "l'istituzione o l'ampliamento dei servizi ospedalieri". Posta ai voti la proposta viene respinta a maggioranza (DC - PSI - PSDI - PCI).

Si pone ai voti l'art.3 nella originaria formulazione. Approvato a maggioranza (DC - PSI - PSDI - PCI) - astenuti 3 (MSI), con votazione palese.

ART. 4

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale presenterà al Consiglio una proposta di legge relativa all'assetto organico dei servizi ospedalieri della Regione.

Approvato a maggioranza (DC - PSI - PSDI - PCI) - astenuti 3 (MSI), con votazione palese.

ART. 5

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt.127, comma 2, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

Approvato a maggioranza (DC - PSI - PSDI - PCI) - astenuti 3 (MSI), con votazione palese.

ART. 6

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Approvato a maggioranza (DC - PSI - PSDI - PCI) - astenuti 3 (MSI), con votazione palese.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge "Norme transitorie per la programmazione ospedaliera";
preso atto delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli, a maggioranza (DC - PSI - PSDI - PCI) con tre astenuti (MSI), con voti espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Norme transitorie per la programmazione ospedaliera" nel testo che segue, composto di numero 5 articoli:

Art. 1

Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale ospedaliero, gli enti ospedalieri e gli altri enti da cui dipendano ospedali classificati a norma dell'art. 19 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n° 132, non possono assumere iniziative intese comunque ad innovare o modificare la struttura o l'organizzazione degli ospedali dipendenti, ovvero ad aumentare posti letto, istituire nuove divisioni, sezioni o servizi o modificare ed ampliare quelli esistenti.

Art. 2

Gli enti di cui all'articolo precedente ai quali siano stati concessi contributi per la costruzione di nuovi ospedali o per l'ampliamento di quelli esistenti, possono procedere alla esecuzione delle opere esclusivamente nel caso in cui il relativo finanziamento copra totalmente la spesa per la realizzazione delle strutture curative e la dotazione degli impianti tecnologici e delle attrezzature necessarie per il funzionamento, previa notifica all'Assessorato competente del progetto, dei dati relativi al finanziamento e

Art. 3

La Giunta Regionale, previo parere della Competente Commissione Consiliare, concede l'autorizzazione per l'istituzione o l'ampliamento dei servizi ospedalieri, l'inizio di nuove opere anche parzialmente finanziate o l'esecuzione di stralci di opere finanziate in relazione a indifferibili ed urgenti necessità assistenziali connesse alla realizzazione delle opere in progetto.

A tal fine le amministrazioni interessate rivolgono motivata richiesta alla Giunta Regionale.

Art. 4

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale presenterà al Consiglio una proposta di legge relativa all'assetto organico dei servizi ospedalieri della Regione.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera - Ventura